

Spett.le **Comune di Acqui Terme**
Piazza Levi 1
15011 Acqui Terme AL

e p/c Spett.le **ADICONSUM**
Viale degli Ammiragli, 91
00136 Roma RM

⇒ e p/c Spett.le **AGCM - AUTORITÀ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO**
Piazza Verdi, 6/A
00198 Roma RM

e p/c Spett.le **ANCI**
Piazza San Lorenzo in Lucina, 26
00186 Roma RM

RACCOMANDATA A/R.

Roma, 5 maggio 2014
2014/OUT/107

1

Oggetto: gara di aggiudicazione per il servizio di recupero stragiudiziale dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei tributi comunali indetta dal Comune di Acqui Terme CIG: 56602634.

Egr. Signori,
con la presente comunicazione intendiamo far pervenire ai soggetti destinatari alcune considerazioni, con riferimento alla gara riportata all'oggetto.

Ci preme rilevare le seguenti osservazioni:

- 1) con riferimento ai requisiti di ammissione, all'art. 8 dell'avviso di manifestazione di interesse, lettera I) e all'art. 6 del disciplinare di gara lettera i) si fa presente che occorre aver gestito per almeno 2 anni non consecutivi e nel quinquennio precedente, servizi analoghi a quelli posti a bando per almeno 2 comuni o P.A. di pari grado o superiore.

Benché questo tipo di criterio sia frequentemente rinvenibile nei bandi di gare di aggiudicazione per altri tipi di servizi o forniture, e rappresenti quindi un parametro naturale per valutare il grado di affidabilità di un possibile fornitore, nell'ambito dei servizi di recupero crediti stragiudiziale, si tratta di un requisito di difficile riscontro, in quanto è recentissima l'apertura delle Pubbliche Amministrazioni all'utilizzo di attività di recupero stragiudiziale dei crediti, da parte di società regolarmente dotate delle autorizzazioni ex art. 115 TULPS che però non sono concessionari per la riscossione. Ne consegue che questo requisito, per come viene richiesto, potendo essere vantato solo

Aderente a



Member



da pochissimi soggetti sul mercato, per lo più concessionari per la riscossione, si presenta quindi eccessivamente restrittivo e lesivo della concorrenza e della partecipazione.

2) Con riferimento alle garanzie e alle cauzioni da produrre in caso di aggiudicazione, viene richiesto nel disciplinare di gara e nel capitolato di gara all'art. 4 che l'affidatario si impegni "a realizzare un risultato minimo di riscossione sulle somme da recuperare, quantificato in € 177.000,00 al netto delle spese riconosciute (...) rilasciando apposita cauzione per tale somma che costituisce garanzia per l'adempimento minimo indicato. (...) nell'ipotesi in cui al termine dell'affidamento l'affidatario avesse recuperato una somma inferiore a quella indicata come risultato minimo garantito (...) il Comune incamererà la predetta garanzia o parte di essa sino alla concorrenza del minimo garantito."

Si tratta di una richiesta di garanzia assolutamente sproporzionata e inaccettabile, perché non è richiesta per tutelare l'amministrazione appaltante da eventuali rischi correlati all'esecuzione del servizio: qui si richiede al fornitore di garantire la solvibilità dei propri utenti morosi (seppure in parte).

È giusto che nell'ambito di gare di aggiudicazione di questo tipo, la società di recupero aggiudicataria si faccia carico di garantire che il servizio si svolga correttamente, e con la diligenza richiesta dalle normative vigenti, e a tal fine è accettabile che si richieda la presentazione di garanzie fidejussorie sul corretto adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Altra cosa invece è richiedere all'aggiudicataria di garantire il risultato finale in termini di recuperato, quando questo dipende strettamente dalle capacità esdebitative degli utenti morosi: l'aggiudicataria può e deve incaricarsi di svolgere un servizio per conto dell'amministrazione appaltante, e deve impegnarsi a garantire il livello di qualità del servizio reso, ma non può incaricarsi di incassare i crediti dell'Ente a prescindere dalla loro recuperabilità, così come non può impegnarsi a rifondere i pagamenti degli utenti morosi, in caso questi non riescano ad adempiere alle loro obbligazioni.

2

Preghiamo quindi l'Ente appaltante di rettificare il testo del bando della gara in oggetto, prima della eventuale aggiudicazione, al fine di prevenire ed evitare il diffondersi sul mercato di modalità di acquisizione delle forniture per i servizi oggetto del bando, potenzialmente lesive non solo della libera concorrenza ma soprattutto del corretto trattamento dei debitori: gli enti pubblici dovrebbero per primi farsi carico di evitare il diffondersi di prassi tese al "recupero ad ogni costo", che possono talvolta basarsi sull'adozione di modalità di recupero eccessivamente tenaci e stressanti per gli utenti morosi.



Gianni Amprino
Presidente UNIREC

Aderente a



Member

